



*Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici*

*luisa.ricci@regione.piemonte.it
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it*

Data

Protocollo

Classificazione 7.60.100, 1/2021A

**Spett.le
Fondazione Agrion
Alla c.a. Dott. Luca Nari e Dott. Lorenzo Berra**

E p.c.

ai Soggetti erogatori di consulenza fitosanitaria

alla Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e della Valle d'Aosta e ai relativi Ordini Provinciali

al Collegio interprovinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di AL-AT-CN-TO-AO

al collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati delle province di Vercelli e Biella

al collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Novara
al Collegio regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati del Piemonte e della Valle d'Aosta

al Comando Regionale dei Carabinieri Forestali

al Settore attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica

al Settore programmazione, attuazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

al Settore servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

Partenza: AOO A1700A, N. Prot. 00015332 del 07/06/2021



Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici

luisa.ricci@regione.piemonte.it
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Deroga territoriale alle norme tecniche di produzione integrata per l'operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020 all'effettuazione di un trattamento con il formulato commerciale SUNDEK® CIMICE 2021 a base di clorpirifos metile contro la cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) su melo, pero, pesco e nettarine.

A seguito della richiesta di deroga come da oggetto, per l'effettuazione di un trattamento con SUNDEK® CIMICE 2021 contenente la sostanza attiva clorpirifos metile su melo, pero, pesco e nettarine, inviata da Agrion in data 28 maggio 2021 (prot. 1169/21) per conto del Coordinamento tecnico frutticole, tenuto conto che:

- la cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) ha rappresentato nell'ultimo quinquennio la prima causa di danno sulle colture in oggetto e tuttora rappresenta un'emergenza fitosanitaria di primaria importanza nella Regione Piemonte;
- la gelata primaverile del 7-8 aprile ha ridotto in modo significativo le produzioni frutticole;
- di recente sono state segnalate le prime presenze di cimice asiatica nei comprensori frutticoli;
- il Ministero della Salute ha concesso l'autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria su melo, pero, pesco e nettarine ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario SUNDEK® CIMICE 2021, contenente la sostanza attiva clorpirifos metile per 120 giorni dall'11 maggio 2021 al 17 agosto 2021;
- l'efficacia del clorpirifos metile nei confronti della cimice asiatica è stata dimostrata da prove sperimentali;

viene concessa l'autorizzazione in deroga ad effettuare un solo trattamento con il formulato commerciale SUNDEK® CIMICE 2021 a base di clorpirifos metile contro la cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) su melo, pero, pesco e nettarine .

Resta il vincolo previsto in etichetta che è fatto divieto di utilizzo del prodotto in questione nelle aree classificate come siti della Rete ecologica europea Natura 2000, definite come SIC e ZPS ai sensi della legge n. 157 del 1992 integrata dalla legge n.221 del 2002 nonché del D.P.R. 357/1997 modificato dal D.P.R. n. 120/2003.

Si rammenta inoltre che:

1. La **L.R. n. 1/2019, articolo 96, comma 9, prevede:** "Al fine di tutelare gli allevamenti apistici da sostanze tossiche, sono vietati i trattamenti antiparassitari



*Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici*

*luisa.ricci@regione.piemonte.it
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it*

con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono, altresì, vietati se sono presenti secrezioni nettariifere extrafiorali su piante con presenza di melata o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api”.

2. È obbligatorio rispettare tutti i vincoli e le condizioni di utilizzo riportate in etichetta.

Dott.ssa Luisa Ricci

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Referenti:

Barbara Guarino
Tel. 011.4323738 –335.35365
barbara.guarino@regione.piemonte.it

Giovanni Bosio
Tel. 0114323721
giovanni.bosio@regione.piemonte.it